REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 28.02.2012

Oggetto: Operaio forestale a tempo indeterminato Omissis. - Richiesta trasferimento dal C.F. di Castiadas al C.F. di Villassalto Monte Arrubiu. – Rigetto. - Istanza di conciliazione ex art. 56 CIRL vigente.

Il C.d.A. dell'Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,

PREMESSO che il dipendente il Sig. Omissis, operaio forestale di II° livello assunto in data 14.07.2008 a tempo indeterminato presso la UGB di Castiadas, ha promosso un tentativo di conciliazione (nota del 03.08.2011), ai sensi dell'art. 56 del CIRL vigente, al fine di ottenere l'accoglimento delle proprie richieste di essere trasferito presso la UGB di Villassalto Monte Arrubbiu per "gravi motivi familiari e di salute";

VISTO che nelle predette richieste di trasferimento il Sig. Omissis manifesta, al fine di ottenere il cambio della sede di servizio, la disponibilità a svolgere qualsiasi tipo di servizio gli venga assegnato, nonché la volontà di rinunciare alla qualifica di operaio di II livello;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale di Cagliari (prot. n. 16745 del 28.09.2011) che attesta l'assenza presso le UGB di Villassalto e di Murdega di fucine e opifici in genere in cui poter impiegare il dipendente Omissis nello svolgimento della mansione di fabbro per cui lo stesso è stato assunto;

VISTA la relazione del Servizio Affari Generali e Legali che si allega alla presente deliberazione;

CONSIDERATA la non applicabilità dell'obbligo in capo all'Amministrazione di concedere il trasferimento in oggetto, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1999, per mancanza di prova dei presupposti richiesti;

CONSIDERATO che, anche in presenza dei suddetti presupposti, l'art. 33, comma 5, citato subordina il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio alla possibilità di assegnare il dipendente interessato alla sede da esso richiesta e che tale possibilità è esclusa dal Servizio Territoriale competente "a causa della mancanza di una fucina nelle UU.GG.BB. di Villassalto e Armungia" (prot. n. 6787 del 23.03.2011) che consenta di far esercitare la mansione di fabbro al Sig. Omissis, così come non risultano scoperte altre mansioni di II° livello, diverse da quella di fabbro, cui adibire lo stesso in via prevalente (prot. n. 20941 del 22.12.2011);

ATTESO che, secondo la valutazione del Servizio competente, la lacuna in organico di operai di II° livello con mansione di fabbro all'interno della UGB cui è assegnato attualmente il Sig. Omissis, è colmabile attraverso l'esercizio da parte di quest'ultimo della mansione di

fabbro presso la fucina di Castiadas nelle giornate ritenute necessarie a garantire l'espletamento della mansione stessa;

VALUTATA la possibilità per l'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2113, ultimo comma, cod. civ. e dell'art. 411 c.p.c., di addivenire a conciliazione nei termini di provvedere al trasferimento del Sig. Omissis presso la U.G.B. di Villassalto subordinatamente alla rinuncia da parte del medesimo all'esercizio di mansioni rientranti nel II° livello operai, se e in quanto non disponibili presso tale sede, e alla disponibilità dello stesso ad esercitare mansioni rientranti nel I° livello operai, con diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni di fatto esercitate.

Tutto ciò premesso, visto, considerato, atteso e valutato,

DELIBERA

1) Di non addivenire a conciliazione nei termini del riconoscimento del diritto al trasferimento di cui all'art. 33, comma 5, della legge 104/1992, per mancanza dell'accertamento dei presupposti richiesti dalla normativa vigente.
2) Di addivenire a conciliazione nei termini del trasferimento del Sig. Omissis presso la U.G.B. di Villassalto a condizione che lo stesso:
   - rinunci al diritto di esercitare mansioni rientranti nel livello di appartenenza, se e in quanto non disponibili presso la sede di destinazione;
   - presti la disponibilità ad esercitare, anche in via prevalente, mansioni rientranti nel I° livello operai, con diritto a percepire la retribuzione corrispondente alle mansioni di fatto espletate;
   - presti, altresì, la disponibilità a svolgere la mansione di fabbro presso la fucina di Castiadas nelle giornate in cui il Servizio competente lo riterrà necessario al fine di garantire l'espletamento di tale mansione nella predetta sede.

La Segretaria — **Il Presidente**

Loredana Strina — Giorgio Murino

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione.

Il Direttore Generale
Gilberto Murgia